DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC)

Art. 27

Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonche' del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o piu' rappresentanti designati dal Ministero nonche', su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalita' per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le universita' statali, gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonche' il raggiungimento degli obiettivi in conformita' alle disposizioni generali di contabilita' pubblica, attestando al Ministero dell'universita' e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facolta' del Ministero dell'universita' e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati. Le universita' statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini

della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonche' del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'universita' e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attivita' progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonche' del relativo PNC.

Versione in vigore dal 25 febbraio 2023, non più in vigore dal 22 aprile 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)
Estremi	Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13
Parte	II — Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo	II — Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
Capo	III — Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-2023/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it